

Docente RSU di Modugno ottiene l'archiviazione del procedimento disciplinare

UNAMS-SCUOLA BARI- Altra vittoria in materia disciplinare docenti.



Una docente neo eletta RSU presso una scuola di Modugno è stata assistita in sede di audizione disciplinare dal prof. BARTOLO DANZI - Segretario Provinciale e Regionale della UNAMS-scuola (Federazione Nazionale Gilda UNAMS) per la Puglia, innanzi al Dirigente scolastico che l'aveva accusata:

- 1) di "sottrazione di 16 alunni sui 20 iscritti nella classe III..., di cui è docente di" in quanto costituente "una lesione al diritto degli alunni di fruire della lezione di Arte regolarmente prevista in orario";
- 2) di "coinvolgimento degli alunni in una "manifestazione " estemporanea (gli stessi alunni non ne erano a conoscenza), non concordata nè con il Consiglio di classe , nè con il Dirigente scolastico, si configura certamente come cattivo esempio sul piano educativo.

Il prof. Danzi in difesa della propria assistita faceva presente:

- la violazione dell'art. 7-8 della L. 241/90, consistente nella omessa comunicazione dell'avvio del procedimento delle indagini preliminari, in quanto il capo III di tale Legge affronta la partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo. La richiesta di chiarimenti , infatti, deve precedere , con contestuale comunicazione dell'avvio del procedimento di indagini preliminari la contestazione di addebiti, in quanto quest'ultima apre formalmente il procedimento disciplinare(in termini Consiglio di Stato e sentenza della Coret di Appello di Bari del 18.01.2001). Di conseguenza il diritto di difesa previsto dall'art. 24 della Costituzione risultava essere compromesso.La mancata comunicazione dell'avvio del procedimento rende il provvedimento finale illegittimo ed annullabile su ricorso dell'interessato.
- Secondo aspetto: l'art. 55 comma 2 del D.lgs 165/01 e l'art. 7 della L. 300/70 prevedono l'affissione del Codice comportamentale all'albo della scuola.
- la contestazione si presenta generica , carente di specificità e contenente un termine inferiore da quello previsto nel procedimento abbreviato di competenza del Dirigente scolastico. L'allungamento dei termini comunicato con successiva nota alla docente , non poteva avvenire dato il carattere di immodificabilità della contestazione stessa.
- mancanza di chiarezza delle mancanze imputabili alla stessa docente , che -invero- aveva richiesto il permesso alla docente di Arte su sollecitazione degli alunni che chiedevano di esser accompagnati dal Dirigente scolastico in quanto gli stessi intendevano esternare la preoccupazione della mancata attivazione del laboratorio di francese. La collega di Arte, peraltro, svariate volte aveva richiesto di impiegare alcuni alunni della medesima classe in attività durante l'ora di lettere.
- mancanza di fondamento dell'accusa di coinvolgimento degli alunni nella predetta manifestazione , costituente cattivo esempio perchè non concordato nè con il Dirigente nè con il Consiglio di classe.

Come dovrebbe essere noto , non rientra nei poteri del Dirigente scolastico , nè in quello del Consiglio di classe "imporre" una data azione, modalità o strategia didattico-educativa nell'insegnamento del docente, poichè la c.d. libertà d'insegnamento, costituisce un valore fondamentale del nostro ordinamento, tutelato a livello costituzionale(art. 33 comma 1 Cost.) , nonché a livello di Legge ordinaria(art. 1 T.U. decreto leg.297/94) e di norme pattizie (art. 26 comma 2 CCNL scuola 2003). Al riconoscimento di tale libertà corrisponde l'attribuzione di un diritto soggettivo al singolo docente, il quale, in piena autonomia e senza condizionamenti , proprio perchè libero , deve poter decidere entro i limiti fissati dalla legge sia le modalità tecnico-didattiche del proprio insegnamento, sia i valori formativi che intende trasmettere ai propri allievi.

Appare quindi, "prima facie", il carattere di indebita intromissione nelle modalità didattico-educative facenti capo alla libertà d'insegnamento della nostra assistita, atteso che la stessa stava attuando praticamente una lezione di educazione alla legalità , al rispetto di diritti fondamentali dell'uomo tra cui rientra il diritto allo studio degli alunni, leso sino a quel momento, a causa della mancata attivazione del prescelto laboratorio opzionale di francese.

In conclusione non può esser confuso come mancanza disciplinare tutto ciò che risulta esercizio di un diritto disciplinato dalla legge (come la libertà d'insegnamento) anche se le modalità non sono gradite dalla controparte. Risulta altresì la mancanza della volontà e della consapevolezza dell'azione ingiusta o di compiere una omissione. Per queste motivazioni si richiede l'immediata archiviazione del procedimento disciplinare di cui trattasi, in quanto affetto da vizi formali e destituito di fondamento in fatto e diritto.

Dopo attenta valutazione il Dirigente scolastico ha accolto in toto le giustificazioni addotte dalla prefata docente archiviando speditamente il procedimento disciplinare a suo carico.